



Centrare
l'obiettivo
ma...

NO! Non
così!

Il 29 novembre votiamo NO all'iniziativa «Per imprese responsabili!»

NO ad un'iniziativa estrema, ma SÌ al controprogetto

- L'iniziativa «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente» è considerata dal Consiglio federale, dal Consiglio degli Stati e dal Consiglio nazionale troppo estrema e rappresenta **l'approccio sbagliato** alle problematiche sollevate.
- L'iniziativa **manca l'obiettivo**, danneggia l'economia ed è un boomerang per le persone nei paesi in via di sviluppo.
- Visto che le richieste degli iniziativaisti vengono ritenute legittime, il Parlamento ha elaborato **un'alternativa**. Il controprogetto indiretto è stato approvato nel giugno 2020.
- Questo **compromesso** entra in vigore però solo se l'iniziativa viene affossata.
- Il controprogetto approvato dal Parlamento, convince da un punto di vista tecnico-giuridico, è orientato al futuro e **si allinea alle normative europee**.
- Il controprogetto si basa su strumenti esistenti a livello internazionale ed evita una regolamentazione speciale da parte della Svizzera. Numerose misure preventive, che finora molte imprese hanno implementato solo su base volontaria, diventerebbero un obbligo.
- Con il controprogetto, la Svizzera adempirebbe i **criteri dell'ONU e dell'OCSE** e diventerebbe la prima della classe a livello mondiale per quanto riguarda la regolamentazione della responsabilità sociale di impresa.
- La nuova legge, contenuta nel controprogetto crea il desiderato **carattere vincolante**, senza però lanciarsi in esperimenti unici al mondo con lo strumento dell'inversione dell'onere della prova.

Quali sono gli elementi del controprogetto?


- Una regolamentazione più moderna e rigorosa a livello mondiale sulla (co)responsabilità delle imprese nella loro catena di approvvigionamento. Le misure volontarie esistenti finora per le imprese, saranno così sancite nella legge:
 - Obbligo di trasparenza.
 - Obblighi specifici e concreti di sorveglianza e controllo (i cosiddetti obblighi di dovuta diligenza) in caso di rischi nella catena di approvvigionamento legati al lavoro minorile o a minerali provenienti da zone di conflitto (stagno, tantalio, tungsteno e oro).
 - Responsabilità penale e multe in caso di violazione di questi obblighi.
- Maggiore obbligatorietà nel rispetto degli standard internazionali da parte delle imprese che operano a livello transfrontaliero (in particolare per quanto riguarda le [Linee guida OCSE per imprese multinazionali](#) e i [Principi dell'ONU su imprese e diritti umani](#)).
- Le normative più avanzate del mondo vengono combinate in un controprogetto coordinato a livello internazionale che può essere ulteriormente sviluppato a seconda delle esigenze.
- Impedisce alla Svizzera di andare avanti da sola introducendo una regolamentazione speciale estrema, senza precedenti a livello mondiale e con esito incerto.
- Crea un'alternativa immediatamente realizzabile. Ciò fornisce sicurezza di pianificazione e linee guida chiare per le nostre imprese - a differenza dell'iniziativa, che deve ancora essere attuata in seguito a lunghi dibattiti parlamentari.

	Iniziativa	Controprogetto
Dovere di dovuta diligenza	<ul style="list-style-type: none"> • Si applica a tutte le relazioni d'affari (catena di approvvigionamento) in materia di diritti umani e standard ambientali internazionali • Eccezioni per le PMI 	<ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di trasparenza in tutte le relazioni d'affari • Specifici e concreti obblighi supplementari di sorveglianza e controllo nel campo del: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conflitto di minerali (simile all'UE) ▪ Lavoro minorile (simile all'Olanda) • Responsabilità penale e multe
Meccanismo d'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Valida <u>anche senza una propria</u> colpa per comportamenti di importanti fornitori • Valida senza eccezioni per tutti (anche per le PMI) <p>→ «Responsabilità causale» con inversione dell'onere della prova</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna modifica ma: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tutte le imprese sono già responsabili in patria e all'estero per le proprie azioni all'interno della propria impresa. <p>→ Rimane la «responsabilità in caso di colpa» (normale responsabilità riconosciuta in tutto il mondo)</p>

Meccanismo controproduttivo che ostacola lo sviluppo

Oggi, ad esempio, le imprese svizzere portano nel mondo il nostro sistema di formazione degli apprendisti. Questo importante impegno è messo a rischio dall'iniziativa, visto che, a causa dei nuovi imprevedibili rischi legati alla responsabilità delle imprese, queste sarebbero costrette a ritirarsi dai paesi in via di sviluppo e a interrompere le loro relazioni con i produttori locali (agricoltori, commercianti, ...). Per le imprese svizzere, diventerebbe infatti molto difficile soddisfare i nuovi standard richiesti dal diritto svizzero. La tutela dei diritti umani e la protezione dell'ambiente in questi paesi sarebbero però confrontate con un drastico peggioramento se imprese provenienti da Cina, Russia, Stati Uniti o Stati del Golfo si insediassero al posto delle imprese svizzere.

Questione di principio: i vari approcci per proteggere meglio le persone e l'ambiente



L'iniziativa si concentra sul confronto invece che sul dialogo. È dunque in contrasto con gli sviluppi internazionali. Per contro, per far fronte alle diverse sfide, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite prevede una maggiore interazione tra Stati, ONG e imprese. L'esperienza dimostra che i partenariati collaborativi consentono progressi più rapidi e soluzioni sostenibili per proteggere i diritti umani e l'ambiente.

Grafico: economiesuisse

Il testo del controprogetto

Codice delle obbligazioni (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per imprese responsabili – a tutela dell'essere umano e dell'ambiente»)

Modifica del 19 giugno 2020

Capo sesto: Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari

Art. 964bis

A. Principio

1. *Le imprese presentano una relazione annuale sugli aspetti extrafinanziari se:*
 1. *sono società di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2 lettera c della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori;*
 2. *unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere estere, contano per due esercizi consecutivi almeno 500 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; e*
 3. *unitamente alle imprese da esse controllate, siano queste svizzere o estere, oltrepassano per due esercizi consecutivi uno dei valori seguenti:*
 - a. *somma di bilancio di 20 milioni di franchi,*
 - b. *cifra d'affari di 40 milioni di franchi.*
2. *Sono dispensate da tale obbligo le imprese controllate da un'impresa:*
 1. *cui è applicabile il capoverso 1; o*
 2. *tenuta in forza del diritto estero a presentare una relazione equivalente.*

Art. 964ter

B. Scopo e contenuto della relazione

1. *La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO₂, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell'uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.*
2. *La relazione contiene in particolare:*
 1. *una descrizione del modello aziendale;*
 2. *una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;*
 3. *una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell'impatto di tali misure;*
 4. *una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa; sono determinanti i rischi:*
 - a. *legati all'attività dell'impresa,*
 - b. *legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;*
 5. *gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l'attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.*
3. *Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev'esservi specificato. Nell'applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.*
4. *Se l'impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.*
5. *L'impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell'ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.*
6. *La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.*

Art. 964quater

C. Approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione

1. La relazione sugli aspetti extrafinanziari necessita dell'approvazione e della firma dell'organo superiore di direzione o di amministrazione nonché dell'approvazione dell'organo cui compete l'approvazione del conto annuale.
2. L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:
 1. sia pubblicata per via elettronica subito dopo la sua approvazione;
 2. sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.
3. L'articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.

Titolo prima dell'art. 964quinquies

Capo settimo: Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile

Art. 964quinquies

A. Principio

1. Le imprese con sede, amministrazione principale o stabilimento principale in Svizzera devono osservare obblighi di diligenza nella catena di approvvigionamento e presentare una relazione al riguardo se:
 1. immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali o metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro originari di zone di conflitto o ad alto rischio; o
 2. offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.
2. Il Consiglio federale stabilisce i volumi annui delle importazioni di minerali e metalli al di sotto dei quali un'impresa è dispensata dall'obbligo di diligenza e di riferire.
3. Stabilisce le condizioni alle quali le piccole e medie imprese nonché le imprese per le quali vi è un rischio modesto del ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile.
4. Stabilisce le condizioni alle quali le imprese che si attengono a standard internazionali riconosciuti ed equivalenti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE, sono dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire.

Art. 964sexies

B. Obblighi di diligenza

1. Le imprese istituiscono un sistema di gestione che definisce gli aspetti seguenti:
 1. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;
 2. la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;
 3. un sistema che consenta la tracciabilità nella catena di approvvigionamento.
2. Le imprese individuano e valutano i rischi di effetti negativi nella loro catena di approvvigionamento. Predispongono un piano di gestione dei rischi e adottano misure per far fronte ai rischi rilevati.
3. L'osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli è verificata da un perito indipendente.
4. Il Consiglio federale disciplina i dettagli ispirandosi a standard internazionali riconosciuti, quali in particolare le Linee guida dell'OCSE.

Art. 964septies

C. Relazione

1. L'organo superiore di direzione o di amministrazione presenta una relazione annuale sull'osservanza degli obblighi di diligenza.
2. La relazione è redatta in una lingua nazionale o in inglese.

3. *L'organo superiore di direzione o di amministrazione provvede affinché la relazione:*
 1. *sia pubblicata per via elettronica entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;*
 2. *sia accessibile al pubblico per dieci anni almeno.*
4. *L'articolo 958f si applica per analogia alla tenuta e alla conservazione delle relazioni.*
5. *Le imprese che offrono prodotti e servizi di imprese che hanno redatto una siffatta relazione non sono tenute a presentarne una propria concernente tali prodotti e servizi.*

Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2020

Le disposizioni dei capi sesto e settimo del titolo trentesimo secondo si applicano a decorrere dall'esercizio che comincia un anno dopo l'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2020.

II

Il Codice penale è modificato come segue:

Art. 325ter

Inosservanza degli obblighi di riferire

1. *È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:*
 - a. *fornisce false indicazioni nelle relazioni di cui agli articoli 964bis, 964ter o 964septies del Codice delle obbligazioni oppure omette di presentare tali relazioni;*
 - b. *Chi ha agito non ottempera all'obbligo legale di conservare e documentare le relazioni conformemente agli articoli 964quater e 964septies del Codice delle obbligazioni*
2. *Chi ha agito per negligenza è punito con la multa sino a 50 000 franchi.*

Glossario

Responsabilità sociale d'impresa (RSI)

La responsabilità sociale d'impresa (RSI), in inglese Corporate Social Responsibility (CSR), rappresenta un agire socialmente ed ecologicamente responsabile da parte delle imprese, che si basa sull'idea fondamentale di un business sostenibile e orientato al futuro. Dal punto di vista del business, una comprensione olistica e dinamica della RSI è centrale e deve comprendere tutti e tre gli aspetti: la dimensione economica, ecologica e sociale. Solo le imprese che sono competitive possono avere successo e quindi assumersi la responsabilità sociale. Allo stesso tempo, la RSI è nell'interesse delle imprese. Perché solo chi vive e tiene conto del principio della sostenibilità può avere successo economico a lungo termine.

Una gestione aziendale responsabile deve sempre comprendere:

- Conformità alle leggi, agli standard settoriali e agli accordi internazionali (nell'ambito della buona Corporate Governance e Compliance).
- La percezione della responsabilità sociale, ecologica ed economica nel core business (gestione sostenibile).
- L'impegno sociale che va oltre il core business (cittadinanza d'impresa).

Le imprese si assumono la responsabilità in 4 ambiti

RSI nell'impresa

La responsabilità comincia nell'impresa stessa ed è in primo luogo orientata ai collaboratori, anche se tuttavia concerne tutte le strutture e i processi (codice di condotta/Code of Conduct). La collettività ne trae beneficio attraverso diverse misure, come ad esempio attraverso il sistema di formazione degli apprendisti, i programmi di formazione continua, le misure di prevenzione a

RSI nella catena di approvvigionamento

Gli acquisti, la produzione e i clienti diventano sempre più internazionali (catena di creazione di valore globale). In questo contesto, assumersi la responsabilità significa un impegno per il rispetto di elevati standard sociali e ambientali presso tutti i fornitori per tutta la catena di approvvigionamento. Le parole chiave sono, tra le altre, standard settoriali e linee guida per

livello sanitario, un modello di lavoro flessibile, offerte di asili nido, ...).

l'acquisto.

RSI in loco

Le imprese non sono un'entità isolata ma una parte della società. La responsabilità sul luogo in cui l'impresa ha sede comprende, tra le altre cose, investimenti volontari nelle infrastrutture locali o in progetti di formazione, per una gestione sostenibile delle risorse ambientali in loco o per il sostegno del volontariato.

RSI nel mercato

Prendersi la responsabilità nel mercato significa orientarsi alle sfide globali, comportandosi di conseguenza in maniera sostenibile, nella creazione di prodotti e servizi. Attraverso l'innovazione nel core business, si ottengono sia per i proprietari che per la collettività i massimi guadagni, ovvero i massimi miglioramenti.

Global Compact

Il Global Compact delle Nazioni Unite, aggiornato nel 2004, è una delle prime iniziative multi-stakeholder. L'iniziativa è orientata principalmente alle imprese, ma si rivolge anche a tutti i tipi di imprese e conta oggi oltre 10'000 membri. Le imprese aderenti si impegnano ad allineare le loro attività e strategie aziendali a dieci principi universalmente riconosciuti in materia di diritti umani, standard lavorativi, protezione dell'ambiente e lotta alla corruzione.

www.globalcompact.org

Global Compact Network Switzerland (GCNS)

Il GCNS esiste dal 2004 e nel 2015 è stato notevolmente rinforzato. Il GCNS e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), per l'amministrazione federale, hanno concluso un accordo di cooperazione comparabile ad un partenariato pubblico-privato, che fa parte delle misure adottate dalla Confederazione in materia di Responsabilità sociale delle imprese (RSI) e di applicazione delle Linee guida dell'ONU relative alle imprese e ai diritti dell'uomo. Il segretariato del GCNS ha sede presso ICC Switzerland, il comitato nazionale svizzero della Camera internazionale di commercio a Zurigo. ICC ha rappresentato l'economia nei comitati del Global Compact di New York sin dalla sua nascita.

www.globalcompact.ch

Global Reporting Initiative (GRI)

Come risultato della divisione globale del lavoro e delle catene di fornitura e delle attività di investimento transnazionali, vi è una crescente necessità per le imprese dei paesi in via di sviluppo di rendere conto della loro gestione della sostenibilità. La Confederazione sostiene finanziariamente e attraverso la cooperazione sui contenuti un programma congiunto della Global Reporting Initiative (GRI) e del Global Compact dell'ONU per promuovere la gestione della sostenibilità e il rapporto di sostenibilità da parte delle imprese nei Paesi in via di sviluppo.

www.globalreporting.org

Punto di contatto nazionale (PCN)

Il Punto di contatto nazionale è una piattaforma federale che promuove l'applicazione delle direttive dell'OCSE per le imprese multinazionali. Un'importante funzione del PCN è anche quella di mediare tra le parti interessate quando sorgono problemi. In tal caso, il PCN invita le parti a una tavola rotonda e offre anche servizi di mediazione. Questa procedura presenta molti vantaggi rispetto agli strumenti puramente giuridici. Ad esempio, può essere applicato senza rischi finanziari specifiche competenze per le parti interessate. Inoltre, in questo modo si evitano anche i conflitti di giurisdizione. In Svizzera, il PCN ha sede presso la SECO.

La procedura del PCN viene avviata quando il PCN riceve informazioni credibili secondo cui un'impresa non rispetta le linee guida. A seconda dell'argomento trattato, altri uffici federali sono poi chiamati ad elaborare le richieste. Dall'introduzione della procedura del PCN nel 2000, il PCN svizzero ha ricevuto 20 richieste e ha mediato in 12 casi, in parte da solo, in parte insieme ai PCN di altri paesi.
www.seco.admin.ch/pcn

Linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali

Le Linee guida dell'OCSE contengono i principi per un comportamento responsabile da parte delle imprese attive a livello internazionale (Responsabilità sociale d'impresa). Dal 1979 queste linee sono state continuamente sviluppate, creando un punto di riferimento che gode del sostegno internazionale. Le Linee guida dell'OCSE sono state aggiornate per l'ultima volta nel 2011 e contengono 10 capitoli: principi generali (come la dovuta diligenza), la divulgazione di informazioni, i diritti umani, gli standard lavorativi, l'ambiente, la lotta alla corruzione, gli interessi dei consumatori, il trasferimento di scienza e tecnologia, le regole della concorrenza e la tassazione.

La Svizzera si è impegnata a promuovere il presente Codice di condotta dell'OCSE, a incoraggiare l'applicazione delle direttive e a creare una piattaforma di dialogo e di risoluzione delle controversie per eventuali violazioni del Codice (cfr. Punto di contatto nazionale). Le direttive sono giuridicamente vincolanti solo per gli Stati firmatari, non per le aziende.

[Linee guida OCSE per imprese multinazionali](#)

Il GCNS e la SECO hanno sviluppato una guida pratica per l'applicazione operativa delle Linee guida dell'OCSE (in francese o tedesco).

[Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales dans la pratique](#)
[OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen in der Praxis](#)

Principi dell'ONU su imprese e diritti umani

I principi guida dell'ONU comprendono un quadro di riferimento e linee guida. Il quadro di riferimento mira a identificare meglio e quindi a prevenire in futuro le violazioni dei diritti umani in relazione alle attività economiche. È stato sviluppato dal professor John Ruggie, rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani.

Il concetto quadro di riferimento si basa sui tre pilastri «Protect, Respect and Remedy», che si è poi concretizzato in 31 principi guida. I tre pilastri vengono descritti di seguito:

- il dovere degli Stati di proteggere i diritti umani (anche contro le minacce degli attori economici),
- il dovere delle aziende di rispettare i diritti umani,
- il diritto al risarcimento in caso di violazioni dei diritti umani subite dagli attori economici.

Questo quadro di riferimento e i principi guida sono tra gli sviluppi più significativi nel campo dei "Diritti Umani e delle imprese" degli ultimi anni. Con il suo concetto, John Ruggie ha creato uno standard internazionale che è ugualmente riconosciuto dai Governi e dalle imprese di tutto il mondo. Ha inoltre contribuito in modo significativo a definire più chiaramente i ruoli del Governo e delle imprese e a distinguerli. Le linee guida di Ruggie non creano nuovi obblighi ai sensi del diritto internazionale. Piuttosto, si collegano agli standard internazionali esistenti e definiscono un quadro di riferimento per la loro attuazione. Per la maggior parte, questo quadro di riferimento è costituito da principi di base. Spetta "a ciascuno Stato decidere" come vuole tenere conto di questi principi.

[Linee guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo \(in francese\)](#)

[Linee guida dell'ONU per l'economia e i diritti dell'uomo \(in tedesco\)](#)